



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 107

Monselice, 21-09-2020

Oggetto: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO NEL TRATTO SOTTOSTANTE IL PONTE FERROVIARIO SOTTOPASSO DI VIA VALLI-PETRACA AL KM. 99+696 DELLA LINEA BO-PD, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA CAVI ELETTRICI DI RFI ALL'INTERNO DELLE CANALETTE INSTALLATE SUL PONTE FERROVIARIO

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE TERRITORIO UNITA' 2^ LL.PP.

(Decreto Sindacale n. 17 del 24.06.2020)

Vista la nota in data 16.09.2020 dell'Impresa **Silvio Pierobon s.r.l.** con sede in Belluno Via I. Caffi 130, pervenuta al Comune in data 16.09.2020, che per effettuare lavori di posa cavi elettrici di RFI all'interno delle canalette installate sul ponte ferroviario, utilizzando una piattaforma elevatrice mobile posizionata sulla sede stradale, richiede l'ordinanza finalizzata all'istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri nel tratto sottostante il ponte ferroviario (sottopasso di via Valli-Petraca), in orario notturno nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre, dalle ore 21,00 alle ore 6,00;

Valutata l'entità, la tipologia e la localizzazione delle lavorazioni, al fine di preservare le maestranze impiegate e gli utenti della strada, oltre che per le necessarie interazioni delle opere con la carreggiata stradale, è necessario emettere ordinanza di regolamentazione stradale per transito a senso unico alternato n via Petrarca-Valli in corrispondenza del sottopasso ferroviario della linea BO-PD, con l'articolazione temporale notturna sopra indicata, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori di posa cavi elettrici di RFI all'interno delle canalette installate sul ponte ferroviario, a salvaguardia della pubblica incolumità;

Ritenuto di istituire nelle aree e settori cantierizzati il divieto di sosta con rimozione coatta;

Visti:

- gli art. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n. 285 del 30.04.1992;
- il D.L.vo n. 360 "Disposizioni correttive ed integrative del codice della strada";
- il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada n. 495 del 16.12.1992;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- il Decreto Sindacale n. n. 17 del 24.06.2020 di attribuzione degli incarichi dirigenziali;
- le disposizioni interne all'Ente in merito alle Ordinanze in tema di viabilità;

ORDINA

- 1) **l'istituzione del senso unico alternato regolato movieri e l'istituzione del divieto di sosta veicolare con rimozione coatta** (su entrambi i lati), nell'area cantierizzata, nel tratto sottostante il ponte ferroviario sottopasso di via Valli-Petraca al Km. 99+696 della linea Bo-PD, per l'esecuzione dei lavori di posa cavi elettrici di RFI all'interno delle canalette installate sul ponte ferroviario, dalle ore 21,00 alle ore 6,00 nelle seguenti notti di settembre 2020, dal 22 al 23; dal 23 al 24; dal 24 al 25 e dal 28 al 29;
- 2) di autorizzare i residenti ed autorizzati, all'accesso alle rispettive abitazioni e/o luoghi di lavoro, nonché in ogni momento l'eventuale intervento dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza;
- 3) all'impresa **Silvio Pierobon Srl di Belluno**, di provvedere in proprio ad installare idonea ed adeguata segnaletica stradale temporanea, sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto stabilito dal Codice della Strada, e disposta secondo le indicazioni del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002

(tavole da 66 a 87) e dalla normativa vigente in materia di sicurezza stradale, **di indicazione, di pericolo, di divieto, obbligo e deviazione;**

La suindicata ditta dovrà garantire ai residenti e alle attività presenti in loco di poter accedere in qualsiasi momento nelle aree di proprietà e permettere nel contempo il transito ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.

4) All'impresa **Silvio Pierobon Srl** di Belluno di aver cura e di provvedere alla manutenzione e alla sorveglianza costante della prescritta segnaletica, *inoltre, dovrà farsi carico di avvisare, con congruo anticipo, tutti residenti e le attività presenti in loco della chiusura della strada;*

5) A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

L'efficacia della presente ordinanza entra in vigore con la posa della relativa segnaletica.

Il Comando di Polizia Locale, compatibilmente con gli altri impegni istituzionali, è invitato a fornire la massima collaborazione mediante la presenza di proprio personale per limitare i disagi all'utenza e per il controllo della viabilità.

A V V E R T E

l'impresa **Silvio Pierobon Srl** di Belluno, sarà responsabile di eventuali danni a persone, cose ed animali che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dei lavori o per inosservanza delle norme di sicurezza del cantiere e di quanto contenuto nella presente ordinanza.

Il Comune di Monselice si intende sollevato da qualsiasi responsabilità per danni provocati a persone, animali o cose di terzi in conseguenza del presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero entro 120 (centoventi) giorni è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1119 del 24.11.1971. Entro 60 (sessanta) giorni è altresì ammesso ricorso alla presente Ordinanza che dispone la collocazione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.Lgs 285/1992 con le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/1992.

Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio, altra copia viene trasmessa:

- al Comando P.L.;	sede
- all'Ufficio Viabilità	sede
- all'Ufficio Istruzione	sede
- ai Vigili del Fuoco;	pec
- al Suem 118 c/o Azienda ULSS 6 Euganea;	pec
- ai Carabinieri Stazione Monselice;	pec
- al Bacino Padova Sud;	pec
- a Gestione Ambiente Scarl	pec
- a Acquevenete Spa	pec
- a Rete Ferroviaria Italiana	pec
- all'impresa Silvio Pierobon Srl	pec

II DIRIGENTE

Sinigaglia Giuliano